



36045 Lonigo (VI) -Via Castelgiuncoli n. 5

Cap. soc. € 100.000 i.v.

P. IVA e C. F. 03267330243

R.E.A. di Vicenza n. 311886

tel. 0444.729242

info@utilya.it

UTILYA SRL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

(approvato dall'organo amministrativo di Utilya srl in data 11/09/2019)

Articolo 1. Oggetto

1. La presente disciplina si applica nei casi in cui la Società intenda affidare qualsiasi incarico esterno di collaborazione autonoma;
2. Nelle forme di collaborazione di cui al presente titolo deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo e personale della prestazione, ai sensi degli Articoli 2222 e 2230 del Codice Civile, dell'Articolo 409, comma 3, del Codice di Procedura Civile e dell'Articolo 61 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, N. 276;
3. Sono esclusi dall'ambito del presente titolo i contratti stipulati ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Sono parimenti escluse le nomine dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano al conferimento di incarichi per docenze in corsi di formazione per il personale interno e di relazioni in convegni, seminari e giornate di studio, né agli incarichi di prestazione occasionale, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila Euro.

Articolo 2. Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

1. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti se ricorrono i seguenti presupposti di legittimità:
 - a) la Società non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento all'interno della sua organizzazione;
 - b) il conferimento dell'incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze o particolari esigenze lavorative di carattere quantitativo, legate a specifici progetti produttivi, anche derivanti da fonti di finanziamento specifiche e straordinarie (accordi di programma, convenzioni, progetti comunitari, ecc...);
 - c) l'incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa, ma la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto;
 - d) l'incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità;
 - e) l'incarico non deve essere generico od indeterminato;
 - f) deve esserci una correlazione fra gli oneri da sostenere le utilità ottenibili dall'Ente;
2. Il collaboratore esterno deve possedere una professionalità particolarmente spiccata nell'ambito della competenza oggetto dell'incarico conferito, in particolare quando la prestazione sia altamente qualificata. Nel caso di prestazioni di collaborazione di carattere ordinario, gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
3. Deve essere inoltre accertato, in capo al soggetto incaricato, che abbia maturato adeguata esperienza nel settore oggetto dell'incarico;
4. Il provvedimento di conferimento deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 3. Procedura comparativa

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati previo svolgimento di una procedura comparativa;
2. L'avviso di selezione contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - d) le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati;
 - e) il compenso complessivo lordo previsto;
 - f) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito web della Società per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, e con altre eventuali forme di pubblicizzazione al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione alla selezione.
4. L'esito della procedura comparativa è pubblicato nel sito della Società.

Articolo 4. Contratto di collaborazione

1. L'incarico è conferito con contratto di lavoro autonomo, autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa;
2. Il contratto specifica:
 - a) la tipologia della prestazione (lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinato e continuativo);
 - b) l'oggetto;
 - c) le modalità e i termini di esecuzione della prestazione;
 - d) la responsabilità del collaboratore;
 - e) la durata e luogo della prestazione;
 - f) l'ammontare del compenso e le modalità per il suo pagamento;
 - g) le penali per i ritardi;
 - h) le cause di recesso;
 - i) le ipotesi di risoluzione;
 - j) le modalità di risoluzione delle controversie;
 - k) la clausola di esclusività o di non esclusività;

- l) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 - m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
3. Il compenso connesso all'incarico è determinato in misura proporzionale all'attività svolta e non può essere liquidato in maniera forfettaria. Se il compenso non è riferibile a tariffe professionali, nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i criteri utilizzati per la sua determinazione.

Articolo 5. Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

1. La procedura comparativa di cui all'Art. 3 può essere esclusa nei seguenti casi:
- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
 - b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
 - c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
 - d) nel caso in cui siano documentate situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
 - e) prestazione occasionale.

Articolo 6. Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce interamente il precedente Regolamento. E' pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente – Sottosezione Organizzazione Societaria" del sito di Utilya S.r.l. ed entra in vigore all'atto della pubblicazione.